

Dispositivo

- 1) Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 ottobre 2018, Grecia/Commissione (T 272/16, non pubblicata, EU:T:2018:651), è annullato nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso delle Repubblica ellenica vertente sulle rettifiche forfettarie del 25 % e del 10 % applicate agli aiuti per superficie per i pascoli per gli anni di domanda 2012 e 2013 nonché la rettifica puntuale di importo pari a EUR 37 163 161,78 per l'anno di domanda 2013, imposte dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a titolo delle carenze nella definizione e nel controllo dei pascoli permanenti ammissibili.
- 2) Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 ottobre 2018, Grecia/Commissione (T 272/16, non pubblicata, EU:T:2018:651), è annullato nella parte in cui ha statuito sulle spese.
- 3) L'impugnazione è respinta per il resto.
- 4) La decisione di esecuzione 2016/417 è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica ellenica le rettifiche forfettarie del 25 % e del 10 % applicate agli aiuti per superficie per i pascoli per gli anni di domanda 2012 e 2013 nonché la rettifica puntuale di importo pari a EUR 37 163 161,78 applicata per l'anno di domanda 2013, a titolo delle carenze nella definizione e nel controllo dei pascoli permanenti ammissibili.
- 5) La Repubblica ellenica e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento di primo grado e all'impugnazione.

(¹) GU C 72 del 25.2.2019.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Krajský súd v Trnave — Slovacchia) — DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. / Finančné
riaditeľstvo SR**

(Causa C-810/18) (¹)

*[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune –
Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 8525 80 91 – Fotocamere digitali –
Videocamere digitali – Videocamera digitale in grado di catturare e registrare immagini fisse e sequenze
video con una qualità di risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel]*

(2020/C 240/18)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Trnave

Parti

Ricorrente: DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o.

Resistente: Finančné riaditeľstvo SR

Dispositivo

La nomenclatura combinata figurante all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che videocamere digitali a doppia funzione, ossia catturare e registrare tanto immagini fisse quanto sequenze video, rientrano nella sottovoce 8525 80 91 della NC in quanto «videocamere digitali», benché, trattandosi delle sequenze video, permettano unicamente di catturarne e registrarne con una qualità di risoluzione dell'immagine inferiore a 800 x 600 pixel, se la loro funzione principale è catturare e registrare sequenze video, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 82 del 4.3.2019.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «Overgas Mrezhi» AD, Sdruzhenie s nestopanska tsel «Balgarska gazova asotsiatsia» / Komisija za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Causa C-5/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 3, paragrafi da 1 a 3, e articolo 41, paragrafo 16 – Obblighi relativi al servizio pubblico – Obblighi di stoccaggio di gas naturale al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la regolarità della fornitura – Normativa nazionale che prevede che l'onere finanziario concernente gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti alle imprese di gas naturale sia trasferito ai loro clienti – Presupposti – Adozione, da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione, di un atto che impone un obbligo relativo al servizio pubblico – Procedura – Articoli 36 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)

(2020/C 240/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: «Overgas Mrezhi» AD, Sdruzhenie s nestopanska tsel «Balgarska gazova asotsiatsia»

Convenuto: Komisija za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Con l'intervento di: Prokuratura na Republika Bulgaria

Dispositivo

1) L'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, letto alla luce degli articoli 36 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a una regolamentazione di uno Stato membro la quale prevede che i costi derivanti dagli obblighi di stoccaggio di gas naturale, imposti alle imprese di gas naturale al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e la regolarità della sua fornitura in tale Stato membro, siano interamente sostenuti dai clienti di tali imprese, che possono essere privati, purché tale regolamentazione persegua un obiettivo di interesse economico generale, rispetti il principio di proporzionalità e gli obblighi relativi al servizio pubblico che prevede siano chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscano alle imprese di gas dell'Unione europea parità di accesso ai consumatori nazionali.